



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PRINCIPI GENERALI	2
ART. 1 – PREMESSA	3
ART. 2 – MANCANZE DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI.....	3
2.1 - MANCANZE DISCIPLINARI LIEVI.....	4
2.2 - MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI	5
2.3 – MANCANZE DISCIPLINARI GRAVISSIME	5
ART. 3 – SANZIONI E LORO IRROGAZIONE.....	6
3.1 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI	6
3.1.1 - SANZIONI VERBALI.....	6
3.1.2 - SANZIONI SCRITTE.....	7
3.1.3 - SANZIONI DIDATTICHE.....	7
3.1.4 - SANZIONI COMPENSATIVE	8
3.1.5 - SANZIONI RESTITUTIVE – RIPARATIVE.....	8
3.1.6 - SANZIONI PRIVATIVE.....	8
3.1.7 - SANZIONI FAMILIARI (SE ESISTE LA CONDIZIONE DI COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA)	9
3.1.8 - SANZIONI DI ALLONTANAMENTO	9
ART. 4 - PROCEDURA.....	11
ART. 5 - PROCEDURA CAUTELARE D’URGENZA.....	12
ART. 6 - ORGANO DI GARANZIA.....	13
ART. 7 - RICORSI.....	13
ART. 8 – QUADRO RIASSUNTIVO	14
ART. 9 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO	15
ALLEGATI	16



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090
Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146
Scuola Secondaria di I grado Sperimentale ad orientamento musicale Rinascita A. Livi - Via Rosalba Carriera, 12/14
Email: miic8fy00n@istruzione.it miic8fy00n@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Scuola Secondaria di Primo Grado Sperimentale ad Indirizzo musicale "Rinascita – A. Livi"
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 110 del 16/11/2016 e successive integrazioni
Ultima modifica: Ottobre 2016

PRINCIPI GENERALI

L'obiettivo delle norme introdotte con il presente regolamento è la realizzazione di un'alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, dove ogni parte si impegna ad assumere il proprio ruolo e le responsabilità conseguenti.

Obiettivo di questo regolamento è quello di offrire alla scuola strumenti concreti, di carattere sia educativo, sia sanzionatorio, per far comprendere il profondo disvalore sociale di atti o comportamenti illeciti, in particolare se aggressivi, violenti o di sopraffazione.

Parallelamente l'aggravamento delle sanzioni per fatti gravi o gravissimi, stabilito dalla normativa di fonte legale e introdotto a seguito di episodi di vandalismo scolastico, bullismo e violenza tra gli studenti e svalutazione del ruolo degli insegnanti da parte delle famiglie, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità e di risposta sociale, intese come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza civile.

La stesura del presente regolamento è stata il frutto di un lavoro di dialogo e di ricerca comune tra le varie componenti scolastiche, avviato nell'anno scolastico '08-09 dalla Commissione scuola comunità e dal Consiglio dei Delegati degli Studenti e ripreso nell'anno scolastico '15-16 dagli stessi soggetti. In particolare, la Commissione scuola-comunità ha prodotto una serie articolata di proposte (v. Allegato) delle quali la stesura di questo regolamento ha tenuto conto, organizzandole in maniera razionale e compatibile al quadro normativo vigente. In tal modo, il regolamento oggi viene aggiornato e integrato come prodotto di una comunità scolastica viva, in armonia con i principi di legalità e trasparenza sanciti dalle leggi italiane e dalle norme internazionali, in attuazione delle normative vigenti che impongono di uniformare, secondo tipologie, le mancanze disciplinari a cui far conseguire le sanzioni.

Esprimere chiaramente quali siano le mancanze disciplinari e quale siano i passi che si compiranno per normalizzare i comportamenti che hanno rotto le regole della comunità, corrisponde ad un principio fondamentale di legalità e trasparenza presenti sia nelle leggi del nostro Paese sia in quelle sovranazionali.



ART. 1 – PREMESSA

Gli aggiornamenti del presente regolamento sono in particolare aderenti:

Alla Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (legge n. 176 del 27 maggio 1991)

Ai principi generali dettati dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti espresse nel d.p.r. n. 35 del 21 novembre 2007 – regolamento recante modifiche ed integrazioni al d.p.r. 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria.

Alla direttiva ministeriale n. 5843/a3 del 16/10/2006 linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e sulla legalità.

Al d.m n. 16 del 5/02/2007 linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo.

Al decreto ministeriale n. 139 del 22 agosto 2007 competenze chiave di cittadinanza.

Agli accordi educativi condivisi tra le componenti della Scuola e contenuti nel patto di corresponsabilità.

Il regolamento va inteso nella sua concreta applicazione, non solo come un insieme di norme fissate in modo definitivo a cui attenersi, ma come un dispositivo pedagogico per mantenere attivo un processo continuo di riflessione sulle regole e sulle modalità di convivenza tra le varie componenti all'interno della comunità scolastica.

In questo senso la versione attuale del regolamento non può che considerarsi provvisoria e frutto dell'elaborazione raggiunta fino ad ora. Periodicamente saranno avviate delle attività di monitoraggio e verifica dell'efficienza e dell'efficacia del regolamento che potranno portare a modifiche e revisioni attraverso una procedura formale di cui agli articoli successivi. Saranno altresì prese in considerazione proposte di modifica che arriveranno al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto da parte degli altri organismi della scuola, compresa l'Assemblea dei Delegati degli Studenti.

ART. 2 – MANCANZE DISCIPLINARI: PRINCIPI GENERALI

Considerando il regolamento un dispositivo anche pedagogico e non solo normativo o peggio puramente coercitivo (dal momento che in caso di comportamenti che si configurano come gravi illeciti e persino reati ci si richiama all'ordinamento giuridico vigente nel suo insieme, tra cui il codice penale e le altre leggi penali eventualmente violate), i provvedimenti disciplinari in esso previsti hanno finalità educativa anche attraverso la prevenzione che la loro esistenza e conoscenza deve esercitare. I provvedimenti devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e alla conservazione e allo stimolo di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello Studente attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio del medesimo e della comunità scolastica.

In linea di principio si afferma che:

- La responsabilità disciplinare è personale;



- non sono ammesse sanzioni collettive a meno che si ravveda la corresponsabilità nell'accaduto - anche attraverso condotte omissive - di più soggetti o persino dell'intera classe o di un gruppo di Studenti, comunque sempre individualmente considerati: è sempre necessario indicare e se possibile differenziare, nella comunicazione a casa, la responsabilità personale di ciascun autore delle condotte contestate;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato prima ad esporre le proprie ragioni, sulla base di contestazioni determinate e il più possibile circostanziate;
- nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto in stato di legittima difesa o di necessità o in presenza di una valida causa di giustificazione;
- le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate al principio di gradualità, recupero della normalità e di riparazione del danno (art.4 comma 5 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse);
- Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello Studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio sanzionato, della gravità del comportamento e delle conseguenze che ne scaturiscono, delle condotte successive all'evento (stesso statuto)
- Costituisce fattore aggravante il fatto che gli atti siano rivolti contro soggetti svantaggiati, minorati, anche solo psichicamente, nella difesa o tesi a indurre la persona offesa a compiere mancanze disciplinari/reati.

Nel ribadire che la responsabilità disciplinare è personale, si precisa che essa sussiste in riferimento ad infrazioni commesse sia durante l'attività scolastica interna all'istituto, curricolare ed extracurricolare, sia in ambienti esterni (viaggi di istruzione, visite guidate, altre attività presso strutture esterne), in itinere (nel normale percorso casa-scuola e viceversa) e negli spazi prossimi alla scuola, durante i periodi di ingresso e uscita dalla stessa.

In riferimento ai doveri indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, si individuano i seguenti comportamenti sanzionabili:

2.1 - MANCANZE DISCIPLINARI LIEVI

SANZIONABILI SIA A TITOLO DI COLPA, SIA DI DOLO.(ossia sia quando la colpa è conseguenza di negligenza, imprudenza e imperizia, sia quando l'azione è pienamente volontaria (dolo))

- Presentarsi ripetutamente in ritardo alle lezioni: dopo tre ritardi non giustificati o continuati la riammissione a scuola dovrà avvenire con l'accompagnamento dei genitori;
- disturbare lo svolgimento della lezione;
- non osservare le norme di comportamento personale dettate dal regolamento interno;
- non portare il materiale e l'abbigliamento necessari per lo svolgimento delle lezioni;
- non rispettare le norme e le regole di comportamento stabilite durante l'ingresso e l'uscita dall'Istituto, l'uscita dall'aula, i cambi d'ora, l'intervallo, i cambi d'aula;
- danneggiare i beni dei compagni o del personale dell'Istituto;
- danneggiare i locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della Scuola;



2.2 - MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI

SANZIONABILI ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DI DOLO cioè quando l'azione è pienamente volontaria

- Perseverare in condotte di mancanza lieve già sanzionate, con la loro reiterazione per più di due volte nello stesso anno scolastico;
- aggirarsi all'interno dell'edificio scolastico, senza autorizzazione o altro valido motivo;
- tenere il telefono cellulare acceso durante la lezione; usare il telefono o altri apparecchi audio/video, salvo autorizzazione del docente, nei casi previsti dal regolamento d'istituto;
- effettuare registrazioni (foto, audio o video) ad insaputa dei compagni, dei docenti ed in generale del personale presente a scuola, salvo espressa autorizzazione del docente nei casi previsti dal regolamento d'istituto;
- violare il divieto assoluto di fumo vigente nell'istituto;
- assumere sostanze alcoliche all'interno o nei pressi dell'istituto scolastico nonché durante qualsiasi attività didattica anche all'esterno dell'istituto scolastico (visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.);
- mancare di rispetto con gesti o parole, o minacciare il personale dell'istituto, i compagni o chiunque sia presente nella scuola;
- non osservare le regole relative alla salvaguardia della sicurezza propria ed altrui (spinte, giochi senza controllo, corse, ecc.);
- danneggiare i beni dei compagni o del personale dell'istituto;
- danneggiare i locali, arredi, suppellettili, attrezzature di laboratorio o altro materiale della scuola;
- aiutare, con azioni od omissioni, l'autore di una mancanza disciplinare a sottrarsi all'accertamento delle sue responsabilità;
- lasciare l'edificio scolastico senza autorizzazione.

2.3 – MANCANZE DISCIPLINARI GRAVISSIME

SANZIONABILI ESCLUSIVAMENTE A TITOLO DI DOLO.

- Perseverare in condotte di accertata mancanza grave o comunque come tali sanzionate, con la loro ripetizione per più di una volta nello stesso anno scolastico;
- commettere reati di particolare gravità, perseguibili d'ufficio o per i quali l'autorità giudiziaria abbia comunque avviato procedimento penale (es. Lesioni personali, estorsione, rapina, spaccio di sostanze stupefacenti, atti persecutori, ecc.);
- usare minacce gravi o violenze fisiche e/o psicologiche a danno dei compagni, del personale o di chiunque sia presente nella scuola;
- compiere furti a danno dei compagni o del personale dell'istituto o di quest'ultimo;
- assumere sostanze stupefacenti o psicotrope all'interno o nei pressi dell'istituto scolastico nonché durante qualsiasi attività didattica anche all'esterno dell'istituto scolastico (visite guidate, viaggi d'istruzione, ecc.);
- trovarsi in stato di alterazione da assunzione di sostanze alcoliche;
- diffondere, anche via web, immagini e/o filmati riguardanti ambienti o persone dell'istituto senza essere in possesso delle necessarie autorizzazioni o comunque valutabili quali condotte del tipo "bullismo" o atti di "cyberbullismo";



- devastare, incendiare o allagare locali scolastici;
- manomettere dispositivi di sicurezza (estintori, impianti elettrici, segnaletica, ecc.) o diffondere ingiustificati allarmi.

Tutte le condotte finora descritte non hanno la pretesa di esaurire quelle considerate inappropriate e contrarie alla convivenza scolastica, il cui rifiuto deve essere il frutto dell'elaborazione sociale e culturale quotidiana ispirata ai principi generali di educazione, correttezza e legalità, propri di un paese civile e democratico e di una comunità accogliente e giusta.

ART. 3 – SANZIONI E LORO APPLICAZIONE

La Scuola ha il compito fondamentale della educazione, istruzione e formazione dello Studente, con ciascuno dei quali attiva un'azione mirata. Occorrono criteri generali per definire il concetto di disciplina e molta flessibilità nell'applicarli, individuando i percorsi che conducano al raggiungimento di obiettivi comportamentali adeguati.

L'esercizio del potere disciplinare "uguale per tutti" è un valore fondante della Scuola, parimenti di come l'eguaglianza in generale lo è nella nostra Costituzione Repubblicana.

La Scuola non ha funzione repressiva. Tra i suoi compiti vi è quello di intervenire laddove i comportamenti degli Studenti diventino incompatibili con la convivenza ed il rispetto tra di essi, tra essi e il personale scolastico nonché con la conservazione e la cura degli ambienti e dei beni della scuola e della comunità in genere.

L'azione disciplinare dovrà tendere all'educazione, ma anche alla tutela dei beni violati dalle condotte sanzionate. Ciò che può andare bene per uno studente può essere inadeguato per un altro. E' necessario valutare perciò caso per caso.

Si precisa che nello scegliere la sanzione e nel determinarne l'entità in termini di durata e quantità, si deve tenere conto di quanto previsto dall'art.4 comma 5 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. *"le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano."*

3.1 – TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

3.1.1 - SANZIONI VERBALI

PER LE INFRAZIONI MENO RILEVANTI.

APPLICATE DIRETTAMENTE DAL DOCENTE preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

Tipologie di ammonizioni verbali immediate:

1. Ammonizione verbale immediata (sgridata con la quale si chiarisce con lo Studente l'evento trasgressivo);



2. ammonizione verbale con colloquio al termine delle lezioni (si chiarisce con l’alunno l’evento trasgressivo dopo tre richiami (v. Consiglio dei Delegati));
3. ammonizione verbale con comunicazione al tutor (il tutor convoca l’alunno per chiarimenti).

3.1.2 - SANZIONI SCRITTE

PER LE INFRAZIONI DALLE LIEVI PIU’ RILEVANTI ALLE GRAVI.

APPLICATE DIRETTAMENTE DAL DOCENTE che era presente nell’attività durante la quale è stata trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il suo docente di corso:

1. Trascrizione su “passaparola” della trasgressione con contemporanea ammonizione dello studente da parte del docente e richiesta di firma del genitore;
2. trascrizione su “passaparola” dell’evento con contemporanea ammonizione dello Studente da parte del docente e richiesta di colloquio con il genitore e lo Studente presente.

(n.b. sul registro di classe la sanzione deve essere riportata nel giorno al quale essa si riferisce con la dicitura “ammonizione disciplinare a...”, indicando il nome e cognome dello studente e, di seguito, “per...” con la descrizione succinta del comportamento sanzionato, e si appone data e firma riconoscibile del docente).

In presenza di una mancanza grave (vedi art. 2.2), il Dirigente Scolastico, consultatosi con il Coordinatore e con il Docente interessato, e sentito l’autore dell’infrazione, può direttamente sanzionare il comportamento con una lettera di censura.

3.1.3 - SANZIONI DIDATTICHE

PER OGNI GENERE DI INFRAZIONI, ANCHE IN AGGIUNTA AD ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ELENCHI PURAMENTE ESEMPLIFICATIVI).

- **APPLICATE DIRETTAMENTE DAL DOCENTE** preposto all’attività durante la quale viene trasgredita la regola indipendentemente dal fatto di essere o meno il docente di corso (una o più in alternativa tra loro):
 - La ricostruzione scritta da parte dello studente dell’infrazione commessa;
 - studio del regolamento con relazione orale;
 - studio del regolamento con riflessioni scritte;
 - auto-osservazione dei propri comportamenti (da una settimana ad un mese) con relazione finale scritta e orale (si appronta una scheda guida);
 - osservazione dei comportamenti dei compagni (da una settimana ad un mese) con relazione finale scritta e orale (si appronta scheda guida);
 - individuazione di regole esterne alla scuola in un ambito definito (relazione finale).
- **APPLICATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE**
 - Partecipazione ad incontri di “educazione alle regole” (da predisporre da parte degli insegnanti);
 - lettura di fatti di cronaca pertinenti e comunque adeguati all’età dello Studente, tratti da organi di informazione, con relazione finale scritta e orale.



3.1.4 - SANZIONI COMPENSATIVE

PER OGNI GENERE DI INFRAZIONI, ANCHE IN AGGIUNTA AD ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ELENCHI PURAMENTE ESEMPLIFICATIVI).

- **APPLICATE DIRETTAMENTE DAL DOCENTE** preposto all’attività durante la quale viene trasgredita la regola, indipendentemente dal fatto di essere o meno il docente di corso:
 - Incarichi di sistemazione dell’aula alla fine delle lezioni o dell’attività.
- **APPLICATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE** (una o più tra loro, in orario scolastico – intervallo – dopo orario scolastico - previa definizione della durata opportuna):
 - Incarico di sistemazione di altri ambienti e materiali;
 - incarico di pulizia dell’aula, del giardino o di altri spazi scolastici;
 - incarico di attività di ausilio e assistenza al personale docente o non docente;

3.1.5 - SANZIONI RESTITUTIVE – RIPARATIVE

PER OGNI GENERE DI INFRAZIONI, ANCHE IN AGGIUNTA AD ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ELENCHI PURAMENTE ESEMPLIFICATIVI).

- **APPLICATE DAL DOCENTE PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ** durante la quale viene trasgredita la regola, indipendentemente dal fatto di essere o meno il docente di corso, dopo averne concordato l’attuazione con il Dirigente o un suo delegato (una o più tra loro):
 - Pulizia di ambienti o oggetti o arredi sporcati in orario scolastico e non;
 - riparazione del danno arrecato, anche attraverso il risarcimento parziale o totale dello stesso (vetro – banco – sedia – vestiario – materiale didattico o di lavoro, ecc.).
- **APPLICATE DAL DOCENTE PREPOSTO ALL’ATTIVITÀ** durante la quale viene trasgredita la regola, indipendentemente dal fatto di essere o meno il docente di corso, dopo averne concordato l’attuazione con i tutor di tutti gli studenti interessati:
 - Redazione di una lettera di scuse dello studente sanzionato alla persona offesa, sua verifica e programmazione di un suo aiuto alla stessa persona offesa.
- **APPLICATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE** dopo averne concordato l’attuazione con il Dirigente o un suo delegato (una tra esse).
 - Attività e incarichi da svolgere in accordo con la persona offesa;
 - attività per la propria classe o altre coinvolte.

3.1.6 - SANZIONI PRIVATIVE

PER OGNI GENERE DI INFRAZIONI, ANCHE IN AGGIUNTA AD ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ELENCHI PURAMENTE ESEMPLIFICATIVI).

- **APPLICATE DIRETTAMENTE DAL DOCENTE:**
 - Ritiro del telefono o di altra apparecchiatura elettronica personale, in caso di loro utilizzo improprio, con consegna dello stesso, da parte della dirigenza scolastica, ai genitori previo appuntamento da concordare.



- APPLICATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE dopo averne concordato l'attuazione con il Dirigente o un suo delegato (una tra esse):
 - Sospensione parziale dalle lezioni con obbligo di frequenza (lo studente svolge per alcune ore un'attività alternativa al di fuori dell'aula);
 - sospensione totale dalle lezioni con obbligo di frequenza (lo studente svolge per tutta la giornata una o più attività alternative fuori dall'aula, coerenti con il principio di efficacia delle sanzioni)

3.1.7 - SANZIONI FAMILIARI (SE ESISTE LA CONDIZIONE DI COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA)

PER OGNI GENERE DI INFRAZIONI, ANCHE IN AGGIUNTA AD ALTRI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (ELENCHI PURAMENTE ESEMPLIFICATIVI).

PROPOSTE ALLA FAMIGLIA DAL CONSIGLIO DI CLASSE E APPLICATE DAI GENITORI O ALTRI FAMILIARI ADULTI:

- Riduzione di spazi ricreativi e del tempo di svago;
- riduzione o sospensione della paghetta (per riparare eventuali danni);
- riduzione di spazi di autonomia;
- riduzione o eliminazione dei c.d. rinforzi materiali;
- ridefinizione degli impegni e degli orari extrascolastici;
- aumento del controllo da parte della famiglia sulla attività scolastica in particolare;
- svolgimento di attività indicate dal Consiglio di Classe.

3.1.8 - SANZIONI DI ALLONTANAMENTO

PER LE INFRAZIONI GRAVI E GRAVISSIME, NONCHE' PER QUELLE REITERATE.

In caso di accertamento di mancanze ritenute gravi e gravissime, nonché in caso di ulteriore reiterazione di qualunque condotta già sanzionata con provvedimenti di grado superiore a quelli previsti per le condotte singolarmente considerate, il procedimento disciplinare può concludersi con la sanzione della sospensione dalle lezioni, nella gradazione di seguito descritta.

3.1.8.1 - Sospensione fino a quindici giorni

La sospensione dalle lezioni per durate fino a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, nella composizione aperta ai rappresentanti dei genitori, per i fatti ritenuti mancanze disciplinari gravi o gravissime, queste ultime solo se non reiterate, nonché in caso di ulteriore reiterazione di qualunque condotta già sanzionata con provvedimenti di grado superiore a quelli previsti per le condotte singolarmente considerate.

L'allontanamento per durate fino a quindici giorni nei casi di infrazioni gravi che si presentino per la prima volta, è possibile qualora lo studente non mostri consapevolezza di ciò che ha fatto e rifiuti di assumersene la responsabilità.



3.1.8.2 - Sospensione oltre quindici giorni

La sospensione dalle lezioni per durate superiori a quindici giorni è adottata dal consiglio di istituto per i fatti ritenuti mancanze disciplinari gravissime ovvero in caso di reiterazione di condotte già sanzionate con la sospensione fino a quindici giorni.

Casi puramente esemplificativi per i quali è possibile l'irrogazione della sanzione dell'allontanamento per durate superiori a quindici giorni, sono:

- Commissione di fatti riconducibili a fattispecie astratte (ossia a svariati casi) di reato, i quali risultino verosimilmente e ragionevolmente accaduti, indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che sui medesimi vengano svolti dalla magistratura inquirente. Essi dovranno riguardare la violazione della dignità e del rispetto della persona umana (ad es. lesioni personali volontarie, violenza privata, minacce gravi, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti persecutori, etc.), ovvero con concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. devastazione, incendio o allagamento). In ogni caso, si dovrà trattare di fatti di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a quindici giorni. In tali ipotesi la durata dell'allontanamento dovrà comunque essere adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, la scuola promuoverà - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile e compatibilmente con la sanzione irrogata, nella comunità scolastica.

3.1.8.3 - Infrazioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (art. 4, c. 9 bis Statuto studenti)

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico può essere adottato dal Consiglio d'Istituto.

Per la sua applicazione devono concorrere tutte le seguenti condizioni:

1. Ipotesi di recidiva, cioè di ricomparsa aggravata, di fatti che violino la dignità e il rispetto della persona, oppure atti di grave violenza o connotati da gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
2. Impossibilità di interventi tesi al reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico;

L'applicazione della sanzione di cui sopra comporta particolare attenzione: occorrerà evitare che si determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico; occorrerà verificare che il periodo di tempo per cui si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per effetto di norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente stesso di essere valutato in sede di scrutinio.

3.1.8.4 - Infrazioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Nei casi più gravi di quelli di cui al punto precedente ed ove concorrano, per il resto, le stesse condizioni, il Consiglio d'Istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.



3.1.8.5. – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA INIZIALE

in occasione della prima adozione della sanzione di cui al precedente par. 3.1.8.1. (sospensione fino a quindici giorni), la scuola adotta il principio di massima di applicare un provvedimento di allontanamento non superiore a cinque giorni. a tale limite di durata massima del primo provvedimento si potrà comunque derogare per comprovate e gravi ragioni.

ART. 4 - PROCEDURA

Nessun provvedimento può essere adottato senza aver ascoltato le ragioni dello studente. La sua versione dei fatti può essere raccolta dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, previa informazione, anche solo orale ma comunque completa e dettagliata, delle contestazioni che vengono mosse. Lo studente può chiedere di essere assistito da un Rappresentante di classe degli studenti, se presente e disponibile a farlo.

La contestazione dell'infrazione per i fatti ritenuti lievi o gravi deve essere fatta dal docente preposto all'attività durante la quale viene trasgredita la regola, indipendentemente dal fatto di essere o meno il docente di corso. Il Dirigente Scolastico può sempre sostituirsi al docente nell'esercizio del potere disciplinare.

La contestazione dell'infrazione per fatti ritenuti gravissimi è fatta sempre per iscritto ai genitori dello studente con prova e data dell'avvenuta ricezione, da parte del Dirigente Scolastico, sentiti il docente interessato e il tutor, i quali dovranno tempestivamente relazionare per iscritto il Dirigente.

Nella contestazione scritta del Dirigente Scolastico per fatti ritenuti gravi o gravissimi, vanno esplicitate le possibili sanzioni irrogabili, con fissazione di un termine di cinque giorni entro il quale proporre difese e giustificazioni scritte da parte dello studente e dei suoi genitori.

Ricevute le difese e giustificazioni e comunque allo scadere del termine a difesa senza che esse siano giunte, il Dirigente convoca il Consiglio di Classe: in relazione alla gravità del fatto e all'esigenza di intervenire con rapidità, tale convocazione può essere fatta con procedura d'urgenza, senza i consueti termini di preavviso.

Se ritenuto opportuno, per fare chiarezza sull'accaduto, il Dirigente Scolastico può disporre la convocazione davanti al Consiglio di Classe anche dello studente responsabile, assistito dai genitori, e/o di altre persone informate sui fatti.

Ove i fatti contestati siano infrazioni sanzionabili con la sospensione di durata fino a quindici giorni, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe, il quale, svolta l'attività istruttoria ritenuta indispensabile, con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei suoi membri, delibera a maggioranza semplice dei presenti, adottando i provvedimenti ritenuti necessari.

Ove, invece, i fatti contestati siano infrazioni sanzionabili con la sospensione di durata superiore a quindici giorni, l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale, l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe per acquisire la proposta in merito al provvedimento da adottare. Successivamente, lo stesso convoca la giunta esecutiva del consiglio di istituto che, a seguito del parere del Consiglio di Classe, con la presenza di almeno la maggioranza semplice dei suoi membri, delibera a maggioranza semplice dei presenti, adottando i provvedimenti ritenuti necessari.



Le sanzioni che richiedono un preventivo accordo con il dirigente per valutarne l'effettiva fattibilità in relazione all'organizzazione generale della scuola, tra cui, ad es. quelle che richiedono l'impiego di personale e spazi scolastici extra didattici, non possono essere applicate prima dell'assenso da parte del Dirigente stesso. In caso di impedimento alla realizzazione della sanzione ipotizzata, il Dirigente può chiedere che venga individuata una sanzione alternativa.

Ogni sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola può essere applicata solo dopo che la scuola abbia verificato la sussistenza di elementi concreti, precisi e concordanti dai quali si ricavi la responsabilità disciplinare dello stesso.

La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara i motivi che l'hanno resa necessaria (art. 3 l. 241/1990); più grave è la sanzione, più è necessario motivarla con rigore, anche al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di gradualità nell'applicazione.

Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento sino al termine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà esplicitare i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Le sanzioni scritte del docente vanno comunicate ai genitori tramite "passaparola" o tramite lettera firmata dal Coordinatore di classe e dal Dirigente. Per quelle di allontanamento, la comunicazione scritta ai genitori deve avvenire da parte del Dirigente Scolastico o suo collaboratore tramite lettera ad essi indirizzata, con prova e data dell'avvenuta ricezione.

Le sanzioni scritte disposte dal docente devono essere comunicate sempre al tutor dello studente: per i colloqui avuti nel corso del procedimento disciplinare, si deve dare una memoria scritta al tutor o usare il modulo presente nel fascicolo dello studente.

Le sanzioni disciplinari devono essere annotate sul registro di classe e, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.

In caso di irrogazione di sanzioni disciplinari per fatti che per loro natura abbiano riguardato dati sensibili delle altre persone coinvolte (ad es. violenza sessuale), in applicazione del principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, nel procedimento disciplinare e negli atti che lo concludono, si adotteranno le precauzioni per non divulgare tali dati sensibili, principalmente l'identità delle persone coinvolte, ciò nel necessario rispetto del D. Lgs. 196/2003.

In ogni caso, la scuola adotterà una doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che hanno visto coinvolto lo studente.

Il cambiamento di scuola non interrompe un procedimento disciplinare già avviato, che proseguirà il suo iter naturale.

ART. 5 - PROCEDURA CAUTELARE D'URGENZA

Nei casi di assoluta gravità per i quali il ritardo nell'adozione degli adeguati provvedimenti disciplinari possa essere un grave danno alla prosecuzione dell'attività scolastica e comunque di danno di beni essenziali degli studenti e personale scolastico, gli effetti delle sanzioni di competenza del Consiglio di Classe e della giunta



esecutiva del Consiglio d'Istituto, possono essere anticipati in via provvisoria e cautelare con provvedimento urgente del Dirigente, previa relazione scritta del Consiglio di Classe rivolta senza ritardo al Dirigente stesso e comunque, trascorsi tre giorni dall'invito a farlo.

Il provvedimento in tal modo adottato rimane efficace sino alla conclusione dell'iter disciplinare ordinario e comunque non oltre venti giorni dalla sua adozione.

Le conseguenze del provvedimento che conclude il provvedimento disciplinare ordinario retroagiscono, a tutti gli effetti, al momento di applicazione di quello cautelare.

ART. 6 - ORGANO DI GARANZIA

Competente ad esaminare i ricorsi contro i provvedimenti disciplinari è l'organo di garanzia. Esso è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due insegnanti, proposti dal collegio dei docenti, e da due genitori. Tutti i componenti sono designati dal Consiglio d'Istituto. Per quanto concerne la designazione dei genitori, la stessa dovrà avvenire di massima nell'ambito dei componenti del comitato genitori.

L'Organo di Garanzia dura in carica due anni scolastici. I suoi membri sono rinominabili.

Nell'Organo di Garanzia possono essere nominati, con le medesime procedure previste per la sua costituzione, membri supplenti in caso di incompatibilità (ad es.: coincidenza con il soggetto che ha irrogato la sanzione impugnata) o di dovere di astensione (ad es.: coincidenza con il genitore del soggetto destinatario del procedimento disciplinare).

L'Organo di Garanzia è validamente costituito con la presenza e partecipazione della maggioranza semplice dei suoi membri, e delibera con voto palese a maggioranza semplice dei presenti. A parità di voti, il voto del Dirigente prevale.

ART. 7 - RICORSI

Conformemente con quanto disposto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti richiamato in premessa, contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto, da parte dei genitori, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. Il ricorso va presentato in segreteria per la registrazione.

L'Organo di Garanzia decide in prima istanza verificando la corretta applicazione della normativa generale e dei regolamenti di disciplina e di istituto. Svolge la sua attività istruttoria sulla base dell'esame della documentazione acquisita, di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il ricorso ed eventualmente interrogando personalmente le parti e ogni altra persona ritenuta necessaria.

L'Organo di Garanzia decide entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. L'organo decide anche i ricorsi promossi per i conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.

E' ammesso ricorso contro pretese irregolarità del presente regolamento al Direttore Regionale secondo le disposizioni dello statuto di cui in premessa.



ART. 8 – QUADRO RIASSUNTIVO

LA TABELLA CHE SEGUE HA VALORE PURAMENTE RIASSUNTIVO DELLE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO E IL SUO CONTENUTO NON PREVALE SU DI ESSE.

COMPORAMENTO SANZIONATO	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE	ORGANO DI RICORSO
Mancanze disciplinari lievi meno rilevanti	Ammonizione verbale/Ammonizione scritta	Docente	Organo di garanzia
Mancanze disciplinari lievi più rilevanti	Ammonizione scritta, sanzioni didattiche, compensative, restitutive-riparative, privative e familiari	Dirigente Scolastico, Docente o Consiglio di Classe	
Mancanze disciplinari gravi, anche della specie delle condotte lievi reiterate per più di due volte nello stesso anno scolastico	Ammonizione scritta, sanzioni didattiche, compensative, restitutive-riparative, privative e familiari. Sospensione sino a 15 giorni	Dirigente Scolastico, Docente o Consiglio di Classe	
Mancanze disciplinari gravissime o comunque già sanzionate con la sospensione fino a 15 giorni	Sospensione sino a 15 giorni (per le mancanze gravissime non reiterate)	Consiglio di Classe	
	Sospensione per durata superiore a 15 giorni (per le mancanze gravissime reiterate e per quelle già sanzionate con la sospensione fino a 15 giorni)	Consiglio di Istituto	



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “NAZARIO SAURO”

DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano

Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090

Scuola dell’Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria “Nazario Sauro” Via Vespri Siciliani, 75-20146

Scuola Secondaria di I grado Sperimentale ad orientamento musicale Rinascita A. Livi - Via Rosalba Carriera, 12/14

Email: miic8fy00n@istruzione.it miic8fy00n@pec.istruzione.it

Mancanze ulteriormente più gravi	Sospensione fino al termine dell’anno scolastico	Consiglio di Istituto	Organo di garanzia
	Sospensione con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato		

ART. 9 - AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO

La Commissione scuola comunità composta da genitori e insegnanti, in quanto rappresentativa dei soggetti che hanno un ruolo educativo nella scuola, ha la facoltà di monitorare gli effetti educativi dell’applicazione del presente regolamento e può predisporre una relazione da presentare all’ultimo Consiglio di Istituto dell’anno scolastico.

Possono sempre indicare e proporre modifiche e/o integrazioni al regolamento in vigore:

- Il Dirigente Scolastico;
- L’Organo di Garanzia;
- Il Consiglio d’Istituto;
- Il Collegio dei Docenti;
- Il Consiglio dei Delegati degli Studenti;
- La Commissione “scuola comunità”;
- L’Assemblea dei Genitori.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"
DIREZIONE E SEGRETERIA Via Vespri Siciliani, 75 – 20146 Milano
Tel. 02/884.44486 Fax 02/884.44487 – CF: 97667590158 - Distretto Scolastico 090
Scuola dell'Infanzia Via Soderini, 41-20146 – Scuola Primaria "Nazario Sauro" Via Vespri Siciliani, 75-20146
Scuola Secondaria di I grado Sperimentale ad orientamento musicale Rinascita A. Livi - Via Rosalba Carriera, 12/14
Email: miic8fy00n@istruzione.it miic8fy00n@pec.istruzione.it

ALLEGATI

1. DPR 24/6/1998 n. 249 modif. Dal DPR 21/11/2007 n. 235, Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria;
2. Proposte degli Studenti di Rinascita per un regolamento di disciplina scolastica dell'Anno Scolastico 2015/2016;
3. Proposta del Patto di corresponsabilità e di regolamento di disciplina, formulata dalla Commissione scuola-comunità, del 14/3/2016.

Copia del presente regolamento deve essere consegnata, anche tramite strumenti informatici, ad ogni allievo all'atto della sua prima approvazione e in occasione dell'inizio del primo anno scolastico e deve essere, inoltre, pubblicata nel sito internet dell'istituto.

Su richiesta del Consiglio dei Delegati degli studenti, una copia del regolamento deve essere affissa in ogni classe.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio d'Istituto in data 16/11/2016 con delibera N. 110.